



***ICT Berufsbildung***  
***Formation professionnelle***  
***Formazione professionale***

Regolamentazione della procedura di qualificazione con

## **Validazione degli apprendimenti acquisiti**

Del 30 settembre 2024

per

**Informatica AFC / Informatico AFC**

**Gestione di infrastrutture / Sviluppo di applicazioni**

**Numero della professione 88611 (88612 / 88613)**

*La ICT-Formazione professionale svizzera*

*visti gli articoli 33 e 38 della legge del 13 dicembre 2002<sup>1</sup> sulla formazione professionale (LFPr), gli articoli 30 – 33 dell’ordinanza del 19 novembre 2003<sup>2</sup> sulla formazione professionale (OFPr), l’ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base per Informatica AFC / Informatico AFC del piano di formazione del 19 novembre 2020<sup>3</sup> e il profilo di cultura generale relativo all’ordinanza della SEFRI del 27 aprile 2006<sup>4</sup> sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base,*

*stabilisce la seguente regolamentazione della procedura di qualificazione con validazione degli apprendimenti acquisiti.*

---

<sup>1</sup> SR 412.10

<sup>2</sup> SR 412.101

<sup>3</sup> SR 412.101.221.50

<sup>4</sup> RS 412.101.241

## 1 Oggetto

Nella procedura di qualificazione con validazione degli apprendimenti acquisiti, occorre dimostrare di aver acquisito le competenze operative di cui all'articolo 4 dell'Ordinanza sulla formazione (art. 16 dell'Ordinanza sulla formazione) e di aver soddisfatto i requisiti del profilo di cultura generale.

## 2 Ammissione alla procedura di qualificazione

Secondo l'articolo 16, paragrafo 2 dell'ordinanza in materia di formazione, è ammesso alla procedura di qualificazione con validazione degli apprendimenti acquisiti chi ha concluso la formazione professionale di base al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato e:

- ha maturato l'esperienza professionale di cui all'articolo 32 OFPr;
- ha svolto almeno tre anni di tale esperienza professionale nel campo dell'Informatica AFC / Informatico AFC, e
- rende verosimile il possesso dei requisiti per la procedura di qualificazione con validazione degli apprendimenti acquisiti.

## 3 Durata e svolgimento

La procedura di qualificazione con validazione degli apprendimenti acquisiti è articolata in diversi livelli. L'acquisizione delle competenze operative di cui all'articolo 4 dell'ordinanza in materia di formazione e delle conoscenze di cultura generale è verificata come segue.

### 3.1 Domanda e dossier

Dopo l'ammissione alla procedura di qualificazione con validazione degli apprendimenti acquisiti il candidato presenta all'ufficio competente<sup>5</sup> la domanda di validazione accompagnata da un dossier che documenta gli apprendimenti richiesti. questi ultimi possono essere stati acquisiti tramite esperienze professionali o extraprofessionali e una formazione specialistica o generale, conformemente all'articolo 9 capoverso 2 LFPr.

Il dossier si compone delle seguenti parti:

- curriculum vitae in forma tabellare con un elenco che illustra l'esperienza professionale o extraprofessionale e la formazione specialistica o generale;
- autovalutazione delle proprie competenze in relazione al titolo auspicato;
- documento che attesta le competenze ai sensi dell'articolo 4 dell'ordinanza in materia di formazione e le regolamentazioni specifiche della professione; e
- documenti che comprovano l'esperienza professionale o extraprofessionale, la formazione specialistica o generale e l'acquisizione delle competenze operative e delle conoscenze di cultura generale.
- dichiarazione di preparazione indipendente del dossier di validazione e di autenticità delle prove.

---

<sup>5</sup> Pubblicazione delle informazioni su <https://www.ict-berufsbildung.ch/it> – Formazione di base - [Procedura di validazione](#)

### 3.2 Valutazione

Due periti del campo professionale e almeno un perito di cultura generale valutano gli apprendimenti documentati nel dossier. In particolare, verificano se i documenti che attestano le competenze operative e le conoscenze di cultura generale sono rilevanti, attendibili e pertinenti e valutano l'ampiezza e il livello delle competenze operative documentate e dei requisiti relativi alle conoscenze di cultura generale.

Dopo aver esaminato il dossier, almeno due periti sottopongono il candidato a un colloquio di valutazione nel quale si entra in materia nel dossier e vengono discusse eventuali questioni relative alla sua pertinenza.

In caso di dubbi sulla pertinenza del dossier e del colloquio di valutazione, in alcuni casi possono essere applicati altri metodi, in particolare l'osservazione nell'esercizio della professione, l'assegnazione di compiti specifici o la realizzazione di un lavoro pratico. L'impiego di tali metodi viene comunicato preventivamente al candidato per iscritto.

I periti redigono un rapporto di valutazione che fa il punto sull'acquisizione delle competenze operative e delle conoscenze di cultura generale. L'adempimento delle competenze operative e delle conoscenze di cultura generale deve essere determinato nel quadro di una valutazione complessiva. La cultura generale è ponderata di conseguenza al 20%.

### 3.3 Validazione

In base al rapporto di valutazione dei periti, l'autorità cantonale responsabile degli esami<sup>6</sup> decide in merito alla validazione delle competenze operative e delle conoscenze di cultura generale, che vengono valutate all'interno di un'attestazione con il giudizio «acquisite» o «non acquisite».

## 4 Superamento

La procedura di qualificazione con validazione degli apprendimenti acquisiti è superata se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- *per entrambe le specializzazioni:*  
Sono state soddisfatte almeno dieci competenze operative<sup>7</sup> dalle aree generali di competenza a (Supporto a progetti ICT), b (Supporto e consulenza nell'ambiente ICT) o c (Creazione e manutenzione di dati digitali);
- *per la specializzazione Gestione di infrastrutture:*  
Sono soddisfatte almeno dieci competenze operative delle aree di competenza operativa d (fornitura e gestione di soluzioni ICT), e (gestione di reti) o f (gestione di sistemi server e servizi server);
- *per la specializzazione Sviluppo di applicazioni:*  
almeno sei competenze operative delle aree di competenza operativa g (sviluppo di applicazioni) o h (fornitura e gestione di applicazioni);
- in una valutazione complessiva, il 60% delle competenze operative (cioè almeno 20 per la specializzazione Gestione di infrastrutture o 16 per la specializzazione in Sviluppo di applicazioni) e i requisiti di formazione generale sono soddisfatti in base al profilo dei requisiti. Si applicano per

---

<sup>6</sup> Pubblicazione delle autorità d'esame su <https://www.ict-berufsbildung.ch/it> – Formazione di base – [Procedura di validazione](#)

<sup>7</sup> cf. Piano di formazione, capitolo 3.2 ss.

analogia le disposizioni sulla ponderazione di cui all'articolo 19 dell'ordinanza in materia di formazione.

## 5 Ripetizione

La ripetizione della procedura di qualificazione con validazione degli apprendimenti acquisiti è disciplinata dall'articolo 33 OFPr. In caso di mancato superamento della procedura di qualificazione, la domanda di validazione degli apprendimenti acquisiti può essere ripresentata al massimo due volte.

In vista della ripetizione, il dossier deve essere completato. Le competenze operative e le conoscenze di cultura generale acquisite in base al certificato delle note vengono riconosciute e non rivalutate una seconda volta.

## 6 Attestazioni e titolo

Chi ha superato la procedura di qualificazione con validazione degli apprendimenti acquisiti consegue, secondo gli articoli 38 LFPr e 21 dell'Ordinanza in materia di formazione, l'attestato federale di capacità (AFC). Questo conferisce il diritto di avvalersi del titolo legalmente protetto di «Informatica AFC» o «Informatico AFC».

Nell'attestazione sono riportate le valutazioni delle competenze operative di cui all'articolo 4 dell'ordinanza in materia di formazione e della cultura generale.

## 7 Entrata in vigore e riconoscimento

La presente regolamentazione della procedura di qualificazione con validazione degli apprendimenti acquisiti entra in vigore il 1. novembre 2024.


Berna, 30 settembre 2024

ICT Formazione professionale Svizzera  
Il Presidente



Andreas W. Kaelin

Il Direttore



Serge Frech

La Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità dell'informatica ha preso posizione sul presente regolamento della procedura di qualificazione con validazione degli apprendimenti acquisiti per «Informatica AFC» e «Informatico AFC» nell'ambito di una circolare dal 9 al 20 settembre 2024.

**Riconoscimento della procedura di qualificazione**

Conformemente all'articolo 33 LFPr e dopo aver consultato i Cantoni la Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI) riconosce la procedura di qualificazione con validazione degli apprendimenti acquisiti relativa alla formazione professionale di base di informatica AFC/informatico AFC

Berna, xx. novembre 2024

Segreteria di Stato per la formazione,  
la ricerca e l'innovazione SEFRI

Rémy Hübschi  
Vicedirettore  
Responsabile Formazione professionale e continua